

## Improcedibilità atto di appello per mancato rispetto termini di notifica

Ud. 15/07/10  
R.G.N. 25486/2009

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno	- Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio	- Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura	- rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo	- Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

sul ricorso 25486/2009 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI Antonietta, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T.I.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1669/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 6.11.08, depositata il 25/11/2008 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

### FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Catanzaro, riformando la statuizione di primo grado ed accogliendo la domanda dell'appellante T.I., condannava l'Inps ad erogarle l'indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa;

Letto il ricorso dell'Inps con un unico motivo, mentre la T. è rimasta intimata;

Rilevato che l'Inps ricorrente si duole del fatto che il ricorso in appello, ancorché tempestivamente depositato, non gli era, stato poi notificato, sicché, all'udienza fissata, la Corte Territoriale aveva concesso termine alla appellante per procedere alla notifica;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi da ultimo affermato a composizione di un contrasto di giurisprudenza (Cass. Sez. U., Sentenza n. 20604 del 30/07/2008) che "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, e' improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost., comma

2 - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ."; Ritenuto che il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., u.c., perche' la causa non poteva essere proseguita in appello;

Ritenuto che non si deve provvedere per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio d'appello e di cassazione.

Così' deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010